

Messaggio

numero	data	Dipartimento
4735	18 marzo 1998	ISTITUZIONI
Concerne		

Modifica dell'articolo 9a della Legge sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti, e degli apparecchi automatici del 1° marzo 1966

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio ci preghiamo illustrarvi le motivazioni che ci inducono a chiedervi di modificare l'articolo 9a della legge sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti e degli apparecchi automatici del 1° marzo 1966 (LCAmb).

Con decreto legislativo del 18 dicembre 1995 il Gran Consiglio, approvando l'iniziativa parlamentare 15 marzo 1995 presentata nella forma elaborata dall'onorevole Carlo Donadini per il Gruppo PPD, ha sostituito l'art. 9bis cpv. 1 LCAMB con l'art. 9a cpv. 1 che vieta su tutto il territorio cantonale l'esercizio di apparecchi automatici remuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro, in merce o buoni di qualsiasi genere.

Sottoposto a votazione popolare in seguito a referendum, l'emendamento è stato accettato a larga maggioranza dal popolo ticinese (41'512 sì contro 20'428 no) ed è entrato in vigore il 26 marzo 1996 (BU n° 25 del 26 marzo 1996).

Cinque ricorsi di diritto pubblico interposti contro la nuova normativa da operatori del ramo sono stati respinti dal Tribunale federale che, con sentenza 27 gennaio 1997, ne ha confermato la costituzionalità.

Per quanto riguarda i motivi che hanno indotto dapprima lo scrivente Consiglio e poi il Gran Consiglio, su proposta della Commissione della legislazione, ad approvare il testo dell'iniziativa qui sopra menzionata rimandiamo al nostro messaggio n° 4422 del 4 luglio 1995 rispettivamente al rapporto commissionale datato 1° dicembre 1995.

Il 27 giugno 1997, in applicazione dell'art. 9a cpv. 1 LCAMB, l'Ufficio dei permessi e dei passaporti (UPP) del Dipartimento delle istituzioni ha respinto un'istanza presentata dalla **M.I.A Marketing SA** postulante l'autorizzazione ad installare 80 apparecchi da gioco del tipo "Super Cherry 600". Tali apparecchi sono omologati dall'Ufficio federale di polizia come apparecchi da divertimento a punti.

Annotiamo immediatamente che l'apparecchio in questione è in sostanza una "slot-machine" modificata in modo da non distribuire vincite in denaro contante, in gettoni o buoni, ma solo vincite di punti, che danno diritto ad ulteriori giocate.

L'UPP aveva respinto l'istanza siccome le caratteristiche di questi apparecchi e le modalità di funzionamento indurrebbero "facilmente la ricerca di una remunerazione delle vincite che non sia quella di ulteriori giocate", come pure sussisterebbe il concreto rischio che il gerente del locale cerchi di assecondare i desideri della clientela, offrendo vincite attrattive d'altro genere previo accordo su un determinato punteggio.

La decisione dell'UPP è stata impugnata il 14 luglio 1997 dalla M.I.A. Marketing SA davanti al Tribunale cantonale amministrativo che con sentenza 3/12 febbraio 1998 ha accolto il ricorso.

Riproduciamo qui di seguito le considerazioni sviluppate dal Tribunale testé citato a sostegno della propria sentenza:

"Il divieto sancito dall'art. 9a cpv. 1 LCamb colpisce in effetti gli apparecchi da gioco remuneranti vincite in denaro, i buoni di qualsiasi genere o in gettoni convertibili in denaro, merce o buoni di qualsiasi genere. Ipotesi, queste, che in concreto non si verificano.

Nemmeno il Dipartimento pretende di assimilare le giocate bonificate a titolo di vincita a "buoni di qualsiasi genere" soggetti al divieto sancito dall'art. 9a cpv. LCamb.

Una simile interpretazione estensiva della norma in esame, oltre ad essere smentita dalla stessa prassi dipartimentale in materia di autorizzazioni per giochi elettronici (videogames, flippers, ecc.), non troverebbe conforto nemmeno nella giurisprudenza del Tribunale federale, che ha per principio escluso la possibilità di estendere il concetto di vincita sino al punto di comprendere anche la concessione di giocate gratuite (DTF 90 I 324 seg. consid. 4). Vero è che il Tribunale federale ha riservato il caso eccezionale in cui indizi concreti permettono di ritenere che i giocatori convertano in denaro i gettoni vinti per ulteriori giocate o li utilizzino come mezzo di pagamento. Nel caso in esame non è tuttavia dato di vedere come i giocatori possano concretamente abusare delle vincite tramutandole in denaro o in buoni assimilabili a denaro. Le vincite dispensate dagli apparecchi in discussione non sono infatti costituite da gettoni, ma da punti conteggiati elettronicamente, che possono essere utilizzati soltanto proseguendo nel gioco. Non sussistendo alcuna possibilità di azzeramento dei punti vinti e non potendo il gerente del locale disporre del provento delle puntate, esclusi sono pertanto anche eventuali accordi tra quest'ultimo ed i giocatori in merito ad una diversa, illecita remunerazione delle vincite.

La cessione a terzi contro pagamento dei punti vinti non può invero essere esclusa a priori. In questa ipotesi, assai remota, non possono tuttavia essere ravvisati gli estremi di un abuso suscettibile di legittimare un diniego dell'autorizzazione (DTF 90 I 327; 78 I 84).

Vero è anche che il Tribunale amministrativo del Canton Grigioni ha recentemente confermato la revoca di un'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di quel cantone per l'installazione di apparecchi da gioco "Super Cherry 600" omologati dal DFGP (decisione 7.3.97 in re P.S.). Quegli apparecchi non erogavano tuttavia vincite in punti, ma vincite in gettoni. Erano inoltre predisposti per puntate varianti da fr. 10.-- a fr. 100.--. Trattandosi di apparecchi non conformi a quelli omologati dal DFGP e quindi diversi da quelli qui in esame, nulla può quindi essere dedotto da quel giudizio a favore della tesi del dipartimento resistente.

Così stando le cose, il ricorso va accolto, annullando la decisione dipartimentale impugnata e rinviando gli atti all'UPP affinché rilasci l'autorizzazione richiesta.

Resta ovviamente riservata al legislatore cantonale la facoltà di inasprire ulteriormente il divieto sancito dall'art. 9a cpv. 1 LCamb, bandendo le slot machines a punti come ha recentemente fatto il Canton San Gallo con emendamento del 27 novembre 1997 apportato alla sua legge sugli apparecchi ed i locali da gioco.

Resta inoltre riservata al Dipartimento delle istituzioni la facoltà di revocare l'autorizzazione che è chiamato ad accordare, qualora le esperienze raccolte con le slot machines a punti dovessero dimostrare che la fantasia dei giocatori e dei gestori di tali apparecchi supera la capacità di immaginazione di questo Tribunale nell'escogitare modalità di utilizzazione contrarie al divieto sancito dall'art. 9a cpv. 1 LCamb".

Lo scrivente Consiglio considera politicamente inaccettabile che le "slot machines" che il popolo ticinese ha voluto bandire dagli esercizi pubblici in modo particolare e limitarle unicamente ai kursaal possano essere nuovamente installate su tutto il territorio cantonale per la semplice ragione che danno ora vincite a punti. Ciò tanto più che comunque, per riprendere un'affermazione del Tribunale cantonale amministrativo, "la cessione a terzi contro pagamento dei punti vinti non può invero essere esclusa a priori". E' inoltre altrettanto incontestabile che i controlli sul territorio cantonale per verificare che non vi siano abusi sarebbero assai difficoltosi e necessiterebbero, per poter intervenire, di prove non facilmente ottenibili.

Conseguentemente, sulla base di queste importanti valutazioni, intendiamo, con il presente messaggio, concretizzare l'indicazione data dallo stesso Tribunale cantonale amministrativo nel senso di riprendere il testo introdotto in data 27 novembre 1997 dal Gran Consiglio del Canton San Gallo nella "Gesetz über Spielgeräte und Spiellokale".

Giova a questo proposito riprendere per sommi capi le motivazioni alla base dell'art. 4 lett. a) della normativa sangallese: *"Negli ultimi tempi nel Canton San Gallo hanno fatto la loro apparizione degli apparecchi a punti che hanno trovato sempre più vasta diffusione. Il loro aspetto, il modo con cui sono costruiti come pure il loro funzionamento sono identici a quelli delle slot machines che remunerano le vincite in denaro. L'unica differenza sta nel fatto che essi non dispongono di un meccanismo che faccia scattare il pagamento delle vincite nella forma di moneta o di gettoni. La vincita non viene così direttamente pagata, ma si riassume in un semplice punteggio. Spesso tuttavia questi punti vengono trasformati in vincita contante dal personale presente nell'esercizio pubblico o nel locale da giuoco. Se ci si attiene strettamente alla lettera della legge in vigore (per il Ticino si tratterebbe dell'articolo 9a della legge sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti e degli apparecchi automatici) l'istallazione di questi apparecchi è lecita. Tuttavia è palese che lo spirito della norma viene violato, infatti attraverso il probabile pagamento indiretto delle vincite si tenta di eludere il divieto. La prova di queste operazioni nei casi concreti è tuttavia difficile da portare per l'autorità di sorveglianza. Con la precisazione proposta nella nuova norma si viene così in aiuto all'autorità vietando esplicitamente anche gli apparecchi a punti. Non cadono evidentemente sotto questa denominazione gli apparecchi quali i filpper o i videogiochi anche se pure essi attribuiscono solo una vincita a punti: dal punto di vista del gioco essi non hanno però nulla a che vedere con le slot machines poiché l'attrattività di questi apparecchi sta nello svolgimento stesso del gioco e non invece esclusivamente nell'obiettivo d'accumulare punti".*

Per quanto concerne i contenuti della norma transitoria, la stessa propone che gli apparecchi rimangano in funzione sino alla scadenza del terzo mese successivo all'adozione del divieto.

E' sì vero che il Tribunale federale nella sua sentenza del 27 gennaio 1997 relativa proprio alle slot machines remuneranti le vincite in gettoni aveva evidenziato come il periodo ragionevole per smantellare le slot in funzione fosse di 9 mesi. E' altrettanto vero però che nel caso all'esame gli stessi apparecchi non sono ancora stati installati: chi vi dovesse procedere lo fa in perfetta cognizione di causa e al corrente del fatto che in

termini brevissimi una nuova norma legislativa potrebbe sancirne il divieto su tutto il territorio cantonale (ad eccezione evidentemente dei kursaal).

Per le considerazioni che precedono vi invitiamo a voler dare la vostra adesione all'allegato disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente e onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti, e degli apparecchi automatici del 1° marzo 1966; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 18 marzo 1998 no. 4735 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La Legge sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti, e degli apparecchi automatici del 1° marzo 1966 è modificata come segue.

Art. 9a cpv. 2, 3 e 4 (nuovo)

Divieti:

a) apparecchi remuneranti denaro

²Sono pure vietati gli apparecchi automatici da gioco che danno vincite in punti e che dal profilo tecnico corrispondono ad apparecchi remuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro, in merce o in buoni di qualsiasi genere.

³Ex cpv. 2.

⁴Ex cpv. 3.

II. - Norma transitoria

Gli apparecchi da gioco che danno vincite in punti e che sono in esercizio possono rimanere in funzione sino alla scadenza del terzo mese successivo all'adozione del divieto.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

